

n.b. nota breve



N. 9 - giugno 2013

Una tassa su *smartphone* e *tablet*? Il rapporto Lescure e le politiche culturali nell'era digitale

Lo scorso 13 maggio Pierre Lescure ha presentato al Presidente della Repubblica francese Hollande, a conclusione della missione affidatagli "Acte 2 de l'exception culturelle", il rapporto "Contribution aux politiques culturel-<u>les à l'ère numérique</u>", frutto del lavoro - durato 9 mesi - di un'équipe di 4 giovani esperti in campo finanziario, giuridico, tecnologico e culturale (due uomini e due donne, tutti trentenni), con il compito di definire le grandi linee di una politica culturale che permetta di conciliare i diritti del pubblico e degli autori e di assicurare lo sviluppo delle industrie culturali francesi nell'era di Internet, dominata attualmente dai 4 colossi statunitensi Google, Apple, Facebook e Amazon. Lo studio ha preso in esame tutti i settori: cinema, musica, libri, stampa, videogiochi, fotografia, ecc., in quanto tutti i media culturali sono interessati dalla rivoluzione digitale che sta abbattendo le frontiere e dando accesso a un'offerta culturale sempre più ampia e meno cara. Lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali è innanzitutto una formidabile opportunità, sia per gli autori, che possono creare, produrre e diffondere le loro opere più facilmente che in passato, sia per il pubblico, che può accedere a un'offerta sempre più ricca, diversificata e meno costosa rispetto ai prodotti culturali su supporto fisico.

In primo luogo, il rapporto riafferma la nozione di "eccezione culturale"¹, cioè che la cul-

tura debba essere protetta per la sua dimensione etica, politica e sociale, che la rende uno dei fondamenti della dignità umana, e che non debba essere integralmente sottomessa alle regole del diritto comune e all'economia di mercato. Lescure volutamente non parla di eccezione culturale "francese" (anche se a quella il rapporto si riferisce), in quanto per lui l'eccezione culturale ha un valore universale, e per essere efficace in questo contesto deve essere europea, o meglio esistono in Europa 27 eccezioni cultura-li

Per la preparazione del rapporto si sono tenuti circa cento audizioni e altrettanti colloqui, che hanno permesso di ascoltare il punto di vista e le proposte di tutti i soggetti dell'universo culturale e hanno portato all'elaborazione di 80 suggerimenti per adattare il quadro legislativoregolamentare francese in materia all'era digitale.

I risultati emersi dalle consultazioni sono stati sintetizzati in 3 capitoli riguardanti:

A. l'accesso del pubblico alle opere e all'offerta culturale in linea;

degli scambi degli accordi GATT; nel 2005 la <u>Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali</u> è stata adottata da 148 Stati. Nel 2007, in Francia, è stato redatto da Denis Olivennes il <u>rapporto sulla pirateria relativa alle opere culturali su Internet</u> e, nel 2010, il rapporto "<u>Création et Internet</u>" realizzato dalla missione Zelnik.

¹ Si ricorda che, nel 1994, i beni culturali furono esclusi - su pressione della Francia - dalla liberalizzazione

- B. la remunerazione degli autori/creatori e il finanziamento della creazione:
- C. la protezione e l'adattamento del diritto di proprietà intellettuale all'era digitale.

A. Accesso del pubblico alle opere e all'offerta culturale in linea

Lo sviluppo delle tecnologie digitali costituisce senza dubbio un'opportunità in termini di accesso del pubblico alle opere culturali. L'offerta legale di opere è abbondante, diversificata e non eccessivamente costosa, ben più ampia per la musica e i videogiochi che per i libri. I prezzi per unità sono in media inferiori a quelli delle medesime opere realizzate su supporti fisici; le offerte di abbonamento illimitato si ampliano e si ha anche una buona offerta di opere ad accesso gratuito finanziato dalla pubblicità. Ma l'offerta culturale in linea non riesce a soddisfare le aspettative dei navigatori, che lamentano soprattutto i prezzi troppi elevati e una possibilità di scelta troppo ristretta. L'offerta legale di contenuti culturali è confrontata dagli internauti con l'offerta illegale, di gran lunga più ampia e meno costosa, e il rapporto sottolinea come il passaggio dal consumo illegale di contenuti on-line al consumo legale sarà un processo di lunga durata. Particolare attenzione dovrà essere posta al mondo giovanile, che utilizza i processi più innovativi ed è il meno interessato al diritto d'autore, attraverso la previsione di spazi di gratuità o di abbonamenti specifici per i giovani: i costi di tali misure dovrebbero essere sostenuti, almeno all'inizio, dai contributi pubblici. La politica culturale dovrebbe avere, secondo Lescure, tre obiettivi:

- migliorare e ampliare la disponibilità in linea dei contenuti culturali:
- 2. favorire lo sviluppo di un sistema di servizi innovativo e attento alla diversità culturale;
- 3. stimolare la domanda incoraggiando un'offerta conveniente, ampia e rispettosa dei diritti degli utenti

Se è vero che l'offerta culturale digitale dipende soprattutto dai soggetti presenti sul mercato, è anche vero che lo Stato può sostenerla con misure legislative, regolamentari e di sostegno finanziario.

In relazione al primo punto, si sottolinea la necessità di dinamizzare l'offerta culturale aumentando la disponibilità digitale delle opere; anche se è utopistico pensare a un'esaustività dell'offerta, sicuramente ampliarla contribuirà alla democratizzazione della cultura e alla diminuzione delle pratiche illegali di sfruttamento delle opere. Oggigiorno è possibile mettere a disposizione del pubblico in digitale, a un costo contenuto, opere non più reperibili nel mercato culturale tradizionale e ciò consentirebbe una nuova vita delle opere (film, musica, opere d'arte, libri) facenti parte del patrimonio culturale; anche in un momento di crisi come quella attuale, lo Stato dovrebbe prevedere contributi pubblici destinati alla digitalizzazione del patrimonio.

Un altro dei temi centrali del rapporto è la riduzione della durata di vita commerciale dei film per adattare la filiera cinematografica alla concorrenza internazionale. Attualmente la durata della vita commerciale di un film in Francia è di 4 anni dall'uscita nelle sale ed è regolata dalla legge "*Création et Internet*" del 2009, che definisce le regole per lo sfruttamento commerciale delle opere cinematografiche, secondo il seguente calendario:

uscita del film nelle sale > 4 mesi > uscita del DVD/ $V \grave{a} D^2 \grave{a} l'acte > 10$ mesi > TV a pagamento (1° passaggio) > 22 mesi > TV a pagamento (2° passaggio)/ TV gratuita³ > 30 mesi > TV gratuita⁴ > 36 mesi $> V \grave{a} D$ in abbonamento > 48 mesi $> V \grave{a} D$ gratuito.

Il rapporto consiglia di ridurre il tempo del passaggio dalle sale al DVD da 4 a 3 mesi o addirittura a 15 giorni per i film distribuiti in

² Vidéo à la demande.

³ Se la catena televisiva ha investito più del 3,2 % del suo volume di affari nella produzione cinematografica.

⁴ Se la catena ha investito meno del 3,2 % del suo volume di affari nella produzione cinematografica.

meno di 20 copie (205 film nel 2011) e che non beneficiano di nessun tipo di finanziamento o che hanno registrato un fallimento commerciale inatteso; per la distribuzione del video su richiesta in abbonamento si propone una riduzione del tempo da 36 a 18 mesi, ma gli operatori del servizio VàD saranno tenuti a contribuire alla produzione dei film. La riduzione del tempo di distribuzione dei video a richiesta presenta 3 vantaggi: il download illegale delle opere presumibilmente diminuirà se i film saranno disponibili prima, il settore VàD potrà svilupparsi e prepararsi efficacemente all'arrivo di Amazon⁵ e Netflix⁶; infine, i film di nicchia potrebbero avere una seconda possibilità di distribuzione. Comunque non tutti i cineasti e i produttori indipendenti concordano con questa visione: per alcuni di loro l'accelerazione dell'uscita dei film sul canale VàD rischia di abbreviare il successo e la permanenza dei film nelle sale.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè lo sviluppo di un sistema di servizi diversificato, innovativo, indipendente, attento alla diversità culturale e alla valorizzazione delle opere e dei contenuti culturali francesi ed europei, si sottolinea che i servizi culturali digitali sono destinati ad avere un'importanza sempre più rilevante nella formazione dei gusti del pubblico. In questo quadro occorre favorire una distribuzione digitale che si basi sulla diversità culturale, in quanto anche economicamente le opere di nicchia possono rappresentare collettivamente una parte del mercato uguale o superiore a quella dei best-seller, ma per ottimizzarne la diffusione è indispensabile - in un universo digitale caratterizzato da un'iperofferta - valorizzare i servizi che recensiscono e rendono conosciuti al grande pubblico anche i contenuti di nicchia, tenendo conto che si assiste a fenomeni di concentrazione nei settori connessi in cui grandi piattaforme internazionali (che si sottraggono alla regolamentazione nazionale) sfruttano i contenuti culturali come semplice "carburante" per la vendita di un complesso di servizi agli utenti di Internet. Promuovere la diversificazione e il pluralismo dei servizi culturali digitali è quindi un imperativo di politica culturale, che permetterà la segmentazione dell'offerta per rispondere alle differenti richieste di accesso e lo sviluppo di una concorrenza benefica per il consumatore che non sarà costretto a servirsi esclusivamente delle grandi piattaforme; chiaramente ciò sottintende che, per dar luogo a una concorrenza sana e non falsata, dovrebbero essere rimosse sia l'asimmetria tra i regimi fiscali nazionali ⁷, sia le distorsioni di natura commerciale. I servizi culturali digitali devono sostenere non solo i costi relativi al diritto d'autore e alle innovazioni tecniche, ma anche quelli relativi alle spese d'innovazione e di marketing, e i meccanismi di sostegno alla ricerca oggi utilizzati per lo sviluppo e l'innovazione (ad esempio credito d'imposta per la ricerca) non rispondono ai bisogni dei servizi culturali digitali dove l'innovazione non riguarda tanto la tecnologia, quanto l'uso. Anche gli aiuti statali finalizzati alla cultura sono ancora largamente concentrati sulla creazione e la produzione e non sulla diffusione e la distribuzione digitale. Questi ritardi sono in parte anche imputabili alle limitazioni imposte dall'Unione europea, che fino ad oggi si è rifiutata di considerare gli aiuti ai servizi culturali digitali come "aiuti alla promozione della cultura", permessi invece dal diritto comunitario⁸: questa interpretazione risponde, secondo il rapporto, a una visione arcaica della cultura e delle pratiche culturali. Ma senza attendere una eventuale modernizzazione del quadro normativo comunitario, il legislatore nazionale dovrebbe concepire una nuova regolamentazione nazionale del settore, che al momento ignora la definizione di

⁵ Amazon è una compagnia di commercio elettronico statunitense; lanciata nel 1995, iniziò come libreria *online*, presto allargando la gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobilio, cibo, giocattoli e altro ancora. Amazon ha creato poi altri siti in Canada, Regno Unito, Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Cina e Giappone e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo.

⁶ Netflix è una società statunitense nata nel 1997, che offre un servizio di noleggio di DVD e videogiochi via Internet e, dal 2008, anche un servizio di *streaming online on demand*, accessibile tramite un apposito abbonamento.

⁷ Si veda il recente rapporto "<u>Rapport sur la fiscalité</u> <u>du secteur numérique</u>".

⁸ Si veda l'art. 107, paragrafo 3, lett. d), del Trattato dell'Unione Europea (versione consolidata).

servizio culturale digitale, e promuovere un'offerta culturale regolamentata in un universo digitale caratterizzato da una parte dalla "délinéarisation" (cioè dal fatto che l'utente può decidere, in qualsiasi luogo e momento, i contenuti ai quali vuole accedere) e, dall'altra, dall'abolizione delle frontiere nazionali. La legislazione dovrebbe fissare il quadro normativo generale lasciando a un ente in particolare il compito di definire le regole specifiche per ogni categoria di servizi.

In relazione al terzo punto (stimolare la domanda incoraggiando un'offerta conveniente), si osserva che, nonostante i costi dell'offerta culturale digitale siano inferiori a quelli degli stessi prodotti culturali su supporto fisico, essi sono comunque elevati agli occhi della maggior parte del pubblico. Occorre quindi promuovere un'offerta culturale diversificata, conveniente e che rispetti le esigenze degli utenti, anche al fine di far abbandonare progressivamente i comportamenti illeciti. Una delle strade praticabili potrebbe essere l'applicazione di un'IVA ridotta ai servizi culturali digitali, ma ciò si scontrerebbe con la normativa europea, quindi il rapporto raccomanda di privilegiare - in vista di una revisione delle direttive comunitarie sull'I-VA - il rispetto del concetto della "neutralità tecnologica" (cioè l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere sempre uguale indipendentemente dal fatto che l'opera/ il bene culturale sia distribuito fisicamente o in linea). Le nuove direttive europee potrebbero lasciare ai singoli Stati dei margini di discrezionalità nella scelta relativa all'applicabilità di un'IVA ridotta (all'interno di una lista definita di prodotti culturali), il che permetterebbe anche di adattare l'imposizione della tassa ai cambiamenti del settore, oggi difficilmente prevedibili, senza dover ogni volta rivedere la normativa comunitaria.

Un altro settore su cui intervenire potrebbe essere quello dell'offerta legale non commerciale, in particolare valorizzando il ruolo di mediatori culturali delle biblioteche e delle mediateche e adattandolo all'era digitale. Il rapporto rileva che l'offerta digitale in biblioteca è poco sviluppata e non è all'altezza della missione pubblica di queste istituzioni e delle aspettative degli utenti. Il "prestito digitale" è ancora poco utilizzato e risente dell'assenza di un quadro giuridico idoneo, dovuto sia allo scarso sviluppo della lettura digitale nella società francese sia ai timori degli autori, degli editori e dei distributori.

B. Remunerazione degli autori/creatori e finanziamento della creazione.

La creazione e il successo delle piattaforme digitali è stato possibile non solo grazie allo sviluppo delle tecnologie, ma anche perché erano e sono disponibili contenuti da distribuire in linea. La creazione di valore che i contenuti culturali generano spesso va a vantaggio più dei distributori digitali che degli autori/creatori di tali contenuti; occorre quindi, secondo il rapporto, assicurare agli autori una giusta remunerazione per la diffusione digitale delle loro opere e prevedere una contribuzione dei servizi digitali al finanziamento della creazione. La questione si pone a un doppio livello: quello dei rapporti tra autori ed editori/produttori e quello tra titolari dei diritti d'autore e titolari dei servizi digitali (servizi streaming, piattaforme di video on-demande, negozi di libri digitali). Se è vero che la questione rileva principalmente nel campo della libertà contrattuale, il potere pubblico ha il dovere di assicurare una regolamentazione del settore che individui meccanismi di compensazione in caso di squilibri eccessivi. Lescure propone di introdurre, nei diversi codici normativi di settore, capitoli relativi alle relazioni tra fornitori di contenuti e distributori dei servizi in linea che forniscano delle linee guida in cui inquadrare le pratiche contrattuali (trasparenza delle condizioni generali, minimo garantito, ecc.). Inoltre osserva come sia essenziale disporre di dati relativi alle vendite e alla distribuzione delle opere nel settore digitale, forniti e certificati con la massima trasparenza da un'autorità indipendente, in modo da garantire una giusta ed equa partecipazione agli utili degli autori e degli artisti.

⁹ Per la Francia si cita il *Conseil supérior de l'audio-visuel* (CSA).

Secondo il rapporto, la difesa del diritto d'autore nell'era digitale¹⁰ e il principio che tutti i soggetti che traggono un beneficio dalla circolazione e dalla diffusione delle opere e dei contenuti culturali debbano contribuire al loro finanziamento non possono essere messi in discussione. Il problema non è più la contrapposizione del mondo culturale a quello digitale, bensì quello di un mercato in cui alcune grandi compagnie internazionali detengono un oligopolio delle piattaforme digitali e usano la cultura per attirare i navigatori, oltretutto spesso sfuggendo alle regole fiscali dei Paesi in cui operano¹¹. Coloro che creano e producono i "contenuti" culturali e coloro che ne assicurano la loro diffusione e distribuzione non dovrebbero più considerarsi degli avversari, ma dei partner.

Né l'idea di un "contributo creativo¹²" o di una "licenza globale" per creare un fondo per

¹⁰ Il diritto d'autore e la sua remunerazione tardano, secondo il rapporto, ad adattarsi all'evoluzione dello sfruttamento delle opere con i mezzi digitali. Ad esempio, per quanto riguarda la musica, le *royalties* percepite dagli artisti in relazione alla trasmissione su Internet sono regolarmente contestate. Per questo si consigliano degli accordi collettivi relativi alla remunerazione degli artisti e delle opere in relazione allo sfruttamento su Internet, estesi a tutto il settore fissando una tassa minima e le modalità di calcolo della base imponibile.

¹¹ Si veda il recente rapporto "Rapport sur la fiscalité du secteur numérique". Ad esempio, in Francia, gli aiuti al settore del cinema e dell'audiovisivo sono sostenuti finanziariamente da contributi obbligatori delle società coinvolte nella filiera: sale cinematografiche, catene televisive, editori di video, servizi di video on demande, operatori della telecomunicazione, fornitori di accesso ad Internet; dal 2008, i soggetti che distribuiscono servizi televisivi sono assoggettati alla "Taxe sur les Services de Télévision" (TST), i cui fondi finanziano il settore cinematografico e audiovisivo francese; gli operatori delle comunicazioni hanno promosso un contenzioso in relazione alla TST innanzi alla Corte di giustizia europea.

12 La "contribution creative" è un nuovo modello di finanziamento della cultura, proposto da Philippe Aigrain, un ricercatore francese che per anni ha diretto il settore software della Commissione Europea, nel suo libro "Sharing. Culture and Economy in the Internet Age" (Amsterdam University Press, 2012). L'accesso ai contenuti in rete e la diffusione di computer e software hanno dato forma ad un ecosistema fertile per la nascita di nuove pratiche culturali e forme di creazione, appropriazione e remix da parte del pubblico. Ad Aigrain interessa capire quali strategie e quali politiche adottare per creare i presupposti per lo sviluppo di una nuova economia della

finanziare la creazione artistica, né quella di legalizzare il download o la condivisione di opere su Internet, anche a fini non commerciali, appaiono tra i suggerimenti del rapporto. E' invece ipotizzata l'istituzione di una tassa sulla vendita di tutti gli apparecchi che si possono connettere alla rete (smartphon, tablet, computer, ecc.): viste le cospicue vendite di apparecchiature, la tassa colpirebbe una platea vasta di acquirenti potendo così essere bassa (nella misura dell'1 per cento) e relativamente indolore per i consumatori, impatterebbe in gran parte su società (i produttori di dispositivi) straniere, potrebbe essere più facile da applicare anche in relazione alle regole imposte dal diritto comunitario; il ricavato dovrebbe alimentare uno specifico fondo presso il Ministero della cultura, volto al finanziamento delle nuove forme creative (arte digitale, opere multimediali, ecc.). Queste ultime soffrono, oltre che di mancanza di finanziamenti, anche di scarsa visibilità e di uno scarso riconoscimento a livello pubblico: sarebbe quindi auspicabile un coordinamento delle iniziative statali, territoriali e culturali, ad esempio con una programmazione strategica a livello regionale. Nel mondo digitale inoltre si stanno facendo strada nuove forme di finanziamento delle iniziative, come il crownfunding, che permette un contatto diretto tra i

cultura, non alternativa a quelle esistenti, ma complementare. L'autore si chiede quale sia il modello economico e politico migliore per la sostenibilità di queste pratiche. Dopo aver passato in rassegna i modelli economici classici di produzione culturale (la vendita di musica, film, libri, la raccolta delle royalties, i finanziamenti pubblici, le sponsorizzazioni) il ricercatore francese analizza l'emergenza di modelli alternativi legati alla diffusione della rete, come il crowdfunding - una forma di finanziamento collettivo volontario che si è dimostrato molto utile nella produzione di quei prodotti culturali che sono sempre meno sostenibili in maniera classica, come il giornalismo di inchiesta e il documentario video. L'elemento più importante e innovativo del libro è probabilmente la proposta del "contributo creativo": un contributo fisso che tutti gli utenti della rete devono versare per poter accedere al libero scambio di contenuti digitali, che Aigrain calcola anche in dettaglio: la cifra varia da paese a paese a seconda dell'ampiezza della sua economia digitale, ma si assesta in media intorno ai 5 dollari al mese per ogni detentore di abbonamento Internet a banda (Informazioni tratte http://www.doppiozero.com/materiali/che-fare/sharingculture-and-economy-internet-age).

creatori e il pubblico, specie per il finanziamento dei progetti più originali o rischiosi, spesso non sponsorizzati dalle società culturali. Malgrado il successo di piattaforme di *crownfunding*, in Francia tale forma di finanziamento è ancora poco sviluppata specie se confrontata con le cifre degli Stati Uniti; si consiglia quindi di incoraggiare questo nuovo modello definendone il quadro giuridico e fiscale e sostenendolo anche attraverso forme di partenariato con le istituzioni pubbliche.

C. <u>Protezione e adattamento del diritto di pro-</u> <u>prietà intellettuale all'era digitale</u>

Il diritto d'autore è, sin dall'origine, l'espressione di un compromesso sociale tra diritti degli autori e diritti del pubblico; tale equilibrio è da preservare anche nell'epoca digitale ricercando due obiettivi fra di loro legati: da una parte, riaffermare la piena legittimità del diritto d'autore e della sua protezione, orientando la lotta contro la pirateria verso coloro che ne traggono un beneficio economico; dall'altra, adattare il diritto di proprietà intellettuale all'era digitale, per permettere al pubblico di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie in termini di accesso alle opere culturali.

In relazione al primo obiettivo sarà importante distinguere tra le pratiche occasionali e personali, che non hanno intenti economici, e quelle lucrative, scegliendo dei metodi di lotta alla pirateria che tengano conto della realtà sia d'uso, sia percettiva del pubblico. L'idea di una legalizzazione degli "scambi non lucrativi" - permettendo lo scambio di opere protette se utilizzate per fini personali e non economici in cambio di una contribuzione forfettaria prelevata sull'abbonamento a Internet - offre interessanti prospettive, ma incontra nell'immediato molti ostacoli di natura giuridica, economica e pratica.

Il rapporto consiglia di mantenere il "meccanismo di risposta graduale", istituito nel 2009¹³ per disincentivare la pirateria con la legge "*Création et Internet*", ma - nel contempo - di alleggerirlo. Non si vuole più interdire l'accesso a Internet a coloro che caricano o scaricano illegalmente delle opere, ma continuare con l'invio di avvisi e applicare delle sanzioni amministrative (attualmente sono previste sanzioni di 1.500 euro che si propone di abbassare a 60 euro, cifra pari al costo di un abbonamento annuo a un servizio *streaming* musicale), poiché l'aspetto positivo del meccanismo della risposta graduale è da rintracciare soprattutto nella sua valenza pedagogica e nel suo valore deterrente¹⁴.

Si propone inoltre di sopprimere l' *Haute Autorité pour la diffusion des ouvres et la protection des droits sur internet* (HADOPI), creata nel 2009 all'epoca di Sarkozy per lottare contro la pirateria su Internet, e di trasferire parte delle sue competenze al *Conseil supérior de l'audiovisuel* (CSA), che potrebbe regolamentare l'offerta culturale digitale, in quanto - secondo gli estensori del rapporto - Internet non ha bisogno di un maggior controllo, ma di un tipo diverso di regolamentazione.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, cioè l'adattamento del diritto di proprietà intellettuale all'era digitale, per permettere al pubblico di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie in termini di accesso ai contenuti culturali, il rapporto consiglia di innovare il quadro giuridicoregolamentare tenendo conto delle pratiche di "creazione trasformativa", dell'eccezione pedagogica e dell'eccezione handicap, e della digita-

¹³ Si ricorda che la legge "*Création et Internet*", entrata in vigore nel 2010, prevede - secondo una risposta graduale - di inviare degli avvisi amichevoli agli internauti sospettati di aver caricato/scaricato illegalmente delle opere prima di comminare una eventuale sanzione. La legge prevede tre passaggi: un utente scoperto a scaricare file protetti da copyright sarà prima avvisato via email, in caso di persistenza della violazione riceverà una raccomandata, e poi, come ultimo avviso, sarà invitato a comparire davanti ad un giudice, che deciderà un'eventuale multa o la disconnessione forzata da Internet.

¹⁴ Il rapporto ricorda che, dopo un avviso (e-mail) di richiamo ai regolamenti vigenti, più del 90 per cento degli utenti di Internet ha smesso di scaricare illegalmente.

lizzazione delle opere facenti parte del patrimonio pubblico.

In relazione alle pratiche trasformative, cioè quelle attività facilitate dalle possibilità di riproduzione e modificazione connesse con gli strumenti digitali (ad esempio, remix/mash up in campo musicale o qualsiasi opera che utilizza ricombinandoli contenuti provenienti da più fonti), si sostiene che esse permettono un rinnovamento del processo creativo, ma senza dubbio sono necessari una chiara definizione e un inquadramento giuridico di queste opere composite.

In merito all'eccezione pedagogica¹⁵, contemplata dal diritto francese, si sostiene che la sua attuale formulazione non permette agli insegnanti e ai ricercatori di sfruttarla adeguatamente, in quanto l'uso delle opere è limitato a quelle rientranti negli accordi settoriali tra i Ministeri competenti e i rappresentanti dei titolari dei diritti d'autore e impone una verifica caso per caso; ci si augura pertanto che il progetto di legge in itinere che riformerà la scuola francese contempli anche una parte riguardante l'eccezione pedagogica rendendola più facilmente applicabile. Per quanto concerne l'eccezione handicap¹⁶, si osserva che la sua piena attuazione si scontra con un insieme di ostacoli tecnici ed economici che spesso impediscono alle associazioni accreditate a trasformare le opere per renderle fruibili alle persone handicappate di portare a compimento la loro missione.

La digitalizzazione delle opere facenti parte del patrimonio pubblico permette la conservazione delle opere e la loro fruizione da parte di un'utenza molto vasta e pertanto va preservata. Spesso il passaggio al digitale dà luogo a "fenomeni di riappropriazione", suscettibili di limitare nuovamente la circolazione del patrimonio; se il diritto di proprietà intellettuale è legato all'opera e non al suo supporto materiale. il passaggio a un altro tipo di supporto (in questo caso digitale) si accompagna, in alcuni casi, alla nascita di nuovi diritti esclusivi (ad esempio quelli delle banche dati) e comporta che misure tecniche di protezione impediscano la fruizione di opere pubbliche. Inoltre, visti i costi della digitalizzazione, spesso le amministrazioni pubbliche ricorrono a finanziamenti legati a forme di partenariato pubblico-privato. I partner privati, che si assumono i costi della digitalizzazione, a volte ottengono come contropartita una esclusiva commerciale, parziale o totale, sullo sfruttamento delle opere digitali: se l'esclusiva è di lunga durata, di fatto impedisce la consultazione digitale di opere del patrimonio pubblico. Il legislatore dovrebbe quindi impedire che la semplice riproduzione digitale, senza servizi innovativi aggiuntivi, dia luogo alla creazione di nuovi diritti esclusivi. Al contempo sarebbe utile diffondere la conoscenza delle licenze libere (Creative Commons, Open Knowledge Foundation, ecc.), che permettono lo sviluppo di modelli economici innovativi ed efficaci, ma si dovrebbero rimuovere gli impedimenti che ne limitano ancora la diffusione (ad esempio, il ricorso alle licenze libere può entrare in conflitto con le regole di gestione dei diritti collettivi).

Infine il rapporto sottolinea l'importanza dei metadati¹⁷ sia per la protezione e la remunerazione del diritto d'autore, sia per favorire un'offerta legale di qualità, sia per promuovere la diversità culturale e favorire la conservazione, la valorizzazione e la mediazione culturale delle biblioteche, degli archivi e dei servizi di documentazione. La dispersione e il frazionamento dei metadati creano grosse difficoltà: mancanza di standardizzazione e di coordinamento dei dati, basi di dati multiple che spesso si sovrappongono; ogni amministrazione crea, in base alle proprie esigenze prioritarie, banche

¹⁵ Il <u>codice della proprietà intellettuale</u> stabilisce che, dopo la pubblicazione dell'opera, l'autore non può impedire che essa venga utilizzata per fini pedagogici (cosiddetta "eccezione pedagogica") a condizione che siano chiaramente indicati il nome dell'autore e la fonte, che la riproduzione dell'opera sia destinata a un pubblico di studenti, insegnanti o ricercatori e che l'autore sia compensato con una remunerazione negoziata su base forfettaria (articolo L 122-5).

¹⁶ Si ricorda che la legge francese 1° agosto 2006, relativa al diritto d'autore nella società dell'informazione, contempla un beneficio per le persone portatrici di handicap che permette loro un'eccezione riguardante il diritto d'autore (cosiddetta *exception handicap*).

¹⁷ Insieme delle informazioni che permettono di identificare e di descrivere un contenuto/opera.

dati che non sono in grado di dialogare con quelle di altre amministrazioni. Facilitare l'accesso ai metadati è quindi un obiettivo primario e si propone di creare, per ciascun settore, un registro aperto di metadati, grazie alla cooperazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che detengono dati pertinenti (in primo luogo, le società di gestione collettiva dei diritti); il coordinamento potrebbe essere operato dagli organismi responsabili del deposito legale, con il compito di centralizzare, integrare e aggiornare in permanenza i dati. Ogni registro dovrebbe essere dotato di un motore di ricerca accessibile in linea e contenere anche le opere facenti parte del patrimonio pubblico che dovrebbero essere chiaramente identificate come tali; se la funzione primaria di tali registri è quella di identificare i titolari dei diritti d'autore, in futuro essi potrebbero anche essere usati per proporre servizi innovativi.

Lescure si augura che ognuno degli 80 suggerimenti proposti sia considerato con attenzione e che il lavoro dell'équipe porti i suoi frutti ai fini dell'adattamento della nozione di eccezione culturale alla rivoluzione digitale.

a cura di Annarita Sanso'

L'ultima nota breve:

Aspetti della disciplina sui requisiti ed i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici in alcuni Paesi europei (n. 8 - maggio 2013)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina: http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it